

Codice A1816B

D.D. 16 febbraio 2023, n. 490

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 7126 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori sulla sponda idrografica sinistra del Bedale di Valloriate in corrispondenza dell'immissione del Rio Bernardi e relativo scolmatore nel comune di Valloriate (CN). - Richiedente: Comune di Valloriate.



ATTO DD 490/A1816B/2023

DEL 16/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Polizia Idraulica 7126 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori sulla sponda idrografica sinistra del Bedale di Valloriate in corrispondenza dell'immissione del Rio Bernardi e relativo scolmatore nel comune di Valloriate (CN). – Richiedente: Comune di Valloriate.

In data 07/07/2022 con nota prot. n. 28821/A1816B il Comune di Valloriate, con sede legale in P.zza Michelangelo Berardengo N. 1/A 12010 Valloriate (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori sulla sponda idrografica sinistra del Bedale di Valloriate in corrispondenza dell'immissione del Rio Bernardi e relativo scolmatore nel Comune di Valloriate, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ha richiesto, con nota prot. n. 29424/A1816B del 11/07/2022, integrazioni e regolarizzazione degli atti assegnando un termine di gg. 30 per la presentazione della documentazione ritenuta necessaria per l'avvio del procedimento.

Il richiedente ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 7299/A1816B del 16/02/2023.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Francesco Montrone (files: R01 – Relazione tecnica generale, RP1 – Tavola di inquadramento, RP2 – Tavola soluzione progettuale tubazione esistente, RP3 – Tavola soluzione progettuale nuovo scatolare, RP.4 - tavola di integrazione), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente in:

- messa in sicurezza della tubazione di scarico esistente del Rio Bernardi che insiste sulla sponda sinistra del Bedale di Valloriate mediante la realizzazione di due gabbioni di dimensioni 1m x

1m a monte e a valle dello scarico;

- posizionamento di una nuova tubazione scatolare in C.A. (dimensioni 120 x 80 cm) che funge da scolmatore del Rio Bernardi e raggiunge la sponda sinistra idrografica del Bedale di Valloriate a monte dello scarico esistente. L'ultimo tratto del nuovo scatolare avrà un angolo rispetto all'andamento del Bedale di Valloriate pari a circa 20° per favorire l'immissione nel corso d'acqua. La protezione dello sbocco della tubazione scatolare sarà realizzata mediante due gabbioni di dimensioni 1m x 1m a monte e a valle dello scarico.

Il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 14/07/2022.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Bedale di Valloriate.

Si da atto che per i lavori di cui sopra, trattandosi di un'immissione di corso d'acqua naturale, ai sensi della D.G.R. 08/01/2007 n. 5-5072 (B.U.R. n.2 del 11/01/2007) e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Valloriate a realizzare i lavori sulla sponda idrografica sinistra del Bedale di Valloriate in corrispondenza dell'immissione del Rio Bernardi e relativo scolmatore nel comune di Valloriate (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere

introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- b. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
- le opere di difesa (gabbionate) dovranno essere opportunamente immorsate nella sponda;
 - in assenza di piano di posa in roccia, il piano d'appoggio delle difese dovrà essere posto ad una quota non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
 - le opere di difesa (gabbionate) dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
 - la quota sommitale delle opere di difesa non dovranno superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insistono;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- k. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le

operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- n. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- p. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio